

**Dispositivo**

- 1) Non vi è più luogo a statuire sul ricorso del sig. Meierhofer nella parte in cui egli contesta l'insufficienza della motivazione della decisione del 19 giugno 2007.
- 2) Il resto del ricorso del sig. Meierhofer è respinto, in parte in quanto manifestamente infondato, in parte in quanto manifestamente irricevibile.
- 3) La Commissione europea sopporterà i due terzi delle spese sostenute dal ricorrente nell'ambito del primo procedimento dinanzi al Tribunale nonché le proprie spese riguardanti il primo procedimento dinanzi al Tribunale, il procedimento dinanzi al Tribunale dell'Unione europea e il presente procedimento.
- 4) Il ricorrente sopporterà un terzo delle proprie spese riguardanti il primo procedimento dinanzi al Tribunale, nonché la totalità delle proprie spese riguardanti il procedimento dinanzi al Tribunale dell'Unione europea e il presente procedimento.

(<sup>1</sup>) GU C 223 del 22.09.07, pag. 21.

**Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica (Prima Sezione) 22 giugno 2011 Lebedef/Commissione**

(Causa F-33/10) (<sup>1</sup>)

*(Funzione pubblica — Funzionari — Esercizio di valutazione per l'anno 2005 — Rapporto di evoluzione della carriera — DGE dell'art. 43 dello Statuto — Rapporto redatto a seguito della sentenza pronunciata nella causa F-36/07 — Irricevibilità manifesta)*

(2011/C 232/75)

Lingua processuale: il francese

**Parti**

Ricorrente: Giorgio Lebedef (Senningerberg, Lussemburgo) (rappresentante: avv. F. Frabetti)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: J. Currall e G. Berscheid, agenti)

**Oggetto**

La domanda di annullare il rapporto di evoluzione della carriera del ricorrente per il periodo dal 1° gennaio 2005 al 31 dicembre 2005, nella versione redatta a seguito del suo annullamento con sentenza del Tribunale della funzione pubblica nella causa F-36/07

**Dispositivo**

- 1) Il ricorso è respinto in quanto manifestamente irricevibile.
- 2) Il sig. Lebedef sopporterà la totalità delle spese.

(<sup>1</sup>) GU C 209 del 31.7.2010, pag. 53.

**Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica (Prima Sezione) 30 giugno 2011 — Van Asbroeck/Commissione**

(Causa F-88/10) (<sup>1</sup>)

*(Funzione pubblica — Funzionari — Decisione di classificazione al grado intermedio — Domanda di riesame — Fatto nuovo sostanziale — Mancanza — Ricorso manifestamente irricevibile)*

(2011/C 232/76)

Lingua processuale: il francese

**Parti**

Ricorrente: Marc Van Asbroeck (Dilbeek, Belgio) (rappresentanti: S. Rodrigues, A. Blot e C. Bernard-Glanz, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente G. Berscheid e D. Martin, agenti, successivamente J. Currall e G. Berscheid, agenti)

**Oggetto**

Domanda di annullamento della decisione di rigetto della domanda del ricorrente diretta ad ottenere l'annullamento almeno parziale della decisione della Commissione 22 ottobre 2008, relativa all'introduzione di un'indennità compensatrice a favore dei funzionari che hanno cambiato categoria prima del 1° maggio 2004, ad essere riclassificati, con effetto retroattivo al 1° maggio 2004, nel grado D\*4/8 ed a conseguire la ricostituzione della carriera in conformità alle promozioni, adeguamenti annuali e avanzamenti di grado che li hanno riguardati da quel momento.

**Dispositivo**

- 1) Il ricorso è respinto in quanto manifestamente irricevibile.
- 2) Il sig. Van Asbroeck sopporterà tutte le spese.

(<sup>1</sup>) GU C 317 del 20/11/10, pag. 50.

**Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica (Prima Sezione) 29 giugno 2011 — Schuerewegen/Parlamento**

(Causa F-125/10) (<sup>1</sup>)

*(Funzione pubblica — Funzionari — Misura di allontanamento dal luogo di lavoro — Ritiro della tessera di servizio — Soppressione dei diritti d'accesso alla rete informatica — Reclamo amministrativo previo — Trasmissione per via elettronica — Presa di conoscenza effettiva da parte dell'amministrazione — Tardività — Manifesta irricevibilità)*

(2011/C 232/77)

Lingua processuale: il francese

**Parti**

Ricorrente: Daniel Schuerewegen (Marienthal, Luxembourg) (rappresentanti: P. Nelissen Grade e G. Leblanc, avvocati)

Convenuto: Parlamento europeo (rappresentanti: O. Caisou-Rousseau e E. Despotopoulou, agenti)

**Oggetto**

Domanda di annullamento della decisione dell'APN con la quale il ricorrente è stato allontanato dal suo luogo di lavoro e con cui la sua tessera di servizio gli è stata ritirata nonché degli atti consecutivi a detta decisione, e risarcimento dei danni.

**Dispositivo**

- 1) Il ricorso è respinto in quanto manifestamente irricevibile.
- 2) Il sig. Schuerewegen sosterrà tutte le spese.

(<sup>1</sup>) GU C 30 del 29.1.2011, pag. 68.

**Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica 20 maggio 2011 — Florentiny/Parlamento**

(Causa F-90/10) (<sup>1</sup>)

(2011/C 232/78)

*Lingua processuale: il francese*

Il presidente della Prima Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo, a seguito di una composizione amichevole.

(<sup>1</sup>) GU C 55 del 19.2.2011, pag. 36.

**Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica 25 maggio 2011 — AL/Parlamento**

(Causa F-93/10) (<sup>1</sup>)

(2011/C 232/79)

*Lingua processuale: il francese*

Il presidente della Prima Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo, in seguito ad una composizione amichevole.

(<sup>1</sup>) GU C 328 del 4.12.2010, pag. 61.

**Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica 27 aprile 2011 — AR/Commissione**

(Causa F-120/10) (<sup>1</sup>)

(2011/C 232/80)

*Lingua processuale: il francese*

Il presidente della Prima Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

(<sup>1</sup>) GU C 72 del 5.3.2011, pag. 35.